



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERINA**

**Sezione unica**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Michele Caroppoli - Presidente;  
dott.ssa Costanza Cappelli - Giudice;  
dott. Vittorio Cobianchi Bellisari - Giudice relatore;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23/02/2023, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Nel procedimento iscritto al n. ...del R.G. dell'anno 2022 avente ad oggetto: ricorso per la riduzione della misura del contributo al mantenimento del figlio minore e vertente

TRA

**X** (C.F. ....), rappresentato e difeso dall'avv. ...., giusta procura in atti;

- Parte ricorrente -

E

**Y** (C.F. ...), rappresentata e difesa dall'avv. ..., giusta procura in atti;

- Parte resistente -

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso ex art. 337 quinquies c.c. depositato in data 12/12/2022 X , ha adito l'intestato Tribunale proponendo una domanda volta a modificare il provvedimento reso dal Tribunale di Isernia il 20.12.2019 nella regolamentazione delle modalità di mantenimento della figlia minore Cornelia nata dalla relazione sentimentale intrattenuta con Mevia.

In particolare, ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura di € 150,00, nonché, la riduzione, nella misura del 20 %, del contributo alle spese straordinarie dovute in favore della figlia Cornelia, in ragione della sopravvenuta nascita di un ulteriore figlio minore, ..., nato il 12.08.2021 dalla relazione *more uxorio* con la signora Filana.

Si è costituita in giudizio Mevia deducendo l'infondatezza delle avverse pretese e chiedendone

il rigetto. In particolare, ha eccepito l'insussistenza dei presupposti della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento previsto in favore di Cornelia in virtù dell'assenza di fatti sopravvenuti idonei ad incidere sulla capacità economica del ricorrente, attesa l'irrilevanza delle ulteriori convivenze *more uxorio* intraprese dallo stesso rispetto alle esigenze della minore.

In via riconvenzionale, ha chiesto di disporre che l'assegno unico per la figlia Cornelia venga erogato nella misura del 100% in favore della stessa.

All'udienza del 23.02.2023 il collegio ha riservato la decisione.

### **OSSERVA**

Preliminarmente, appare doveroso osservare come la revisione dell'assegno di mantenimento dei figli, nati fuori dal matrimonio, sia possibile esclusivamente in presenza di mutamenti delle condizioni di fatto poste alla base della relativa previsione.

In particolare, come affermato dalla prevalente giurisprudenza, il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunciate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori naturali, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla eventuale nuova situazione patrimoniale (*cf.* Cass. civ. n. 18608/2021).

Nel caso di specie il ricorrente deduce, quale circostanza sopravvenuta idonea ad integrare i presupposti per la revisione, la nascita di un ulteriore figlio minore, ..., nato il ... dalla relazione *more uxorio* con la signora Filana.

Ebbene, risulta pacifico che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, determinando la nascita di nuovi obblighi di carattere economico, deve essere valutata come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni stabilite nel provvedimento del giudice in merito al mantenimento dei figli nati da una unione di fatto (*cf.* Cass. civ. n. 6289/2014).

Tuttavia, la necessità di far fronte alle esigenze di un figlio nato da una nuova unione non è di per sé sufficiente per ottenere, in via automatica, una riduzione dell'obbligo di mantenimento per il figlio nato da una precedente relazione, atteso che il genitore obbligato deve provare la concreta diminuzione della propria capacità di reddito.

Orbene, nel caso di specie le emergenze istruttorie non consentono di ritenere provata una concreta diminuzione della capacità di reddito del X, in ragione della sopravvenuta nascita del nuovo figlio.

Quest'ultima circostanza invero costituisce l'unica effettiva sopravvenienza di fatto, mentre tutte le altre circostanze dedotte, quali gli obblighi derivanti da finanziamenti, non costituiscono sopravvenienze rispetto all'epoca del precedente giudizio.

Pertanto, la nascita del nuovo figlio lascia inalterate le capacità di reddito del X il quale, tenuto altresì conto delle attuali esigenze della minore aumentate in proporzione alla sua crescita rispetto alla data del provvedimento del Tribunale, è tenuto al mantenimento della figlia Cornelia nella misura già stabilita. Assorbite le altre domande svolte.

**P.Q.M.**

il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto iscritto al n. R.G. .../2022 V.G., così provvede:

- Rigetta il ricorso e conferma i provvedimenti già adottati.
- Spese compensate

Così deciso ad Isernia, il 25.05.2023

**Il giudice estensore**

Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari

**Il Presidente**

Dott. Michele Caroppoli